CONVENZIONE TRA CAMERA CIVILE DI VITERBO"ALFONSO PESARESI" E CONCILIA

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARBITRATO RAPIDO E DI MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. 28/2010 E SUCCESSIVE NORMATIVE INTEGRATIVE E MODIFICATIVE

E

PER LA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFFUSIONE DELL'ARBITRATO, DELLA MEDIAZIONE E DEGLI ALTRI STRUMENTI DI A.D.R.

Tra i sottoscritti:	20 00
CAKERA CIVILE DI VITERSO	, con sede in VITERSE
alla Via A. GARGANA, n. 34	
, in	persona del legale rappresentante p.t.,
AW. ROSITA PONTIBIELLO (da ora in	poi denominato CAMERA CIVILE)
e	
CONCILIA S.R.L., con Sede legale in Roma (0013	
02825340546, rappresentata dal Presidente Rag. Angelo	Bruni, domiciliato per la carica presso la
Sede legale (da ora in poi denominata CONCILIA);	

SI PREMETTE

- a) CAMERA CIVILE, considerato l'incremento del contenzioso civile e commerciale, vista la perdurante crisi della giustizia e le lungaggini e gli elevati costi processuali, ha manifestato interesse per l'adozione di procedure arbitrali e delle procedure previste e regolamentate dal D.Lgs. 28/2010, D.M. 180/2010, D.M. 145/2011 e successive normative integrative o modificative, allo scopo di:
- razionalizzare il contenzioso;
- conseguire un risparmio di energie e costi che possono essere altrimenti impegnati;
- veder riconoscere i diritti della propria clientela in tempi brevi ed a costi notevolmente contenuti,
 mediante procedure arbitrali e/o accordi conciliativi negoziati pacificamente e mutuamente e di piena soddisfazione;
- deflazionare il contenzioso innanzi alla Magistratura Ordinaria;
- b) Ritenuto che l'accesso alla giustizia costituisce un diritto fondamentale espresso nell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e che il diritto ad un ricorso effettivo alla giustizia, previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, costituisce un principio generale del diritto comunitario.
- c) Ritenuto che gli istituti dell'arbitrato e della mediazione, in quanto procedure di risoluzione delle controversie alternative e/o complementari al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, costituiscono una risposta rapida, qualificata ed efficiente alla domanda di giustizia proveniente dalla collettività, essendo procedure snelle, ispirate ai principi del contraddittorio e della riservatezza, affidate a professionisti (arbitri o mediatori) dotati di adeguata qualificazione professionale e gestite da un ente terzo ed imparziale, tale da consentire una visibile riduzione dei costi e dei tempi delle procedure contenziose ed un aumento del grado di soddisfazione degli iscritti CAMERA CIVILE, rappresentando essi strumenti al servizio della pacificazione sociale.
- d) CONCILIA è un Organismo di Arbitrato e di Mediazione già accreditato (per la Conciliazione) ai sensi dell'Art. 38 D.Lgs. 17.01.2003 n. 5 ed oggi Organismo di Arbitrato e di Mediazione civile e commerciale accreditato (per la Mediazione) ai sensi del D.M. 145/2011, D.M. 180/2010 e D.Lgs. 28/2010 ed ha ottenuto (sempre per la Mediazione) l'iscrizione al n. 8 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione civile e commerciale presso il Ministero della Giustizia.
- e) CAMERA CIVILE, perseguendo l'intento di deflazionare il contenzioso dei clienti dei propri iscritti, ha ritenuto di effettuare una ricerca volta all'individuazione di un organismo operante sul territorio nazionale ed abilitato alla gestione di procedure arbitrali e di tentativi di mediazione civile e commerciale, effettuando tale ricerca tra gli organismi iscritti nel Registro degli Organismi

deputati a gestire tentativi di mediazione civile e commerciale tenuto presso il Ministero della Giustizia e che, pertanto, offrano garanzie di efficienza, trasparenza, professionalità.

f) CAMERA CIVILE ha individuato in CONCILIA l'Organismo che risponde a pieno ai requisiti di cui al precedente capo.

g) Le parti, con la presente convenzione, intendono attivare un servizio di invio a CONCILIA di fattispecie di lite da risolvere con la Procedura Arbitrale -secondo il Regolamento Arbitrale di CONCILIA- o con un tentativo di mediazione presso CONCILIA-secondo il regolamento di Mediazione di CONCILIA- che costituirà l'Organismo di Arbitrato e/o di Mediazione a cui CAMERA CIVILE e/o gli iscritti CAMERA CIVILE si rivolgeranno preferibilmente in caso di necessità, ciò allo scopo di consentire a CAMERA CIVILE e agli iscritti CAMERA CIVILE e ai clienti degli iscritti CAMERA CIVILE la possibilità di avvalersi dell'esperimento di procedure Arbitrali e/o di Mediazione, al fine di deflazionare il contenzioso e favorire il perseguimento della pacificazione sociale.

TANTO PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne costituiscono il primo patto.

TITOLO I. PRINCIPI

Articolo 2 - Principi

Le parti convengono che le procedure di Arbitrato e/o di Mediazione siano improntate ai principi di imparzialità e trasparenza, e seguano tutte le disposizioni di legge previste in materia e le statuizioni previste nel Regolamento Nazionale di Arbitrato e nel Regolamento Nazionale di Mediazione di CONCILIA (i cui testi aggiornati saranno sempre disponibili sul sito http://www.concilia.it.

A tal proposito CAMERA CIVILE dichiara di ben conoscere ed accettare il due succitati regolamenti e le Tariffe di CONCILIA sia per l'Arbitrato che per la Mediazione pubblicate (costantemente aggiornate) sul sito web www.concilia.it, e riconosce che è suo preciso onere mantenere una conoscenza aggiornata di quanto precede, rinunciando sin d'ora ad ogni contestazione o ragione al riguardo.

TITOLO II. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ARBITRATO E/O DI MEDIAZIONE

Articolo 3. Oggetto

Il servizio di Arbitrato e/o quello di Mediazione verranno attivati secondo le modalità procedurali previste dai rispettivi Regolamenti di CONCILIA (i cui testi aggiornati saranno sempre disponibili sul sito http://www.concilia.it), nonché secondo quelle che verranno di seguito formulate e convenute.

Articolo 4. Spese di Arbitrato e/o di Mediazione

Per tutte le controversie che dovessero riguardare CAMERA CIVILE e/o gli iscritti CAMERA CIVILE e/o i clienti degli iscritti CAMERA CIVILE, le spese di Arbitrato e/o di Mediazione saranno quelle aggiornate di cui ai rispettivi Tariffari di CONCILIA.

Resta fermo il pagamento di tutte le altre spese (consulenti tecnici, traduttori, altri operatori che dovessero intervenire necessariamente durante le mediazioni, ecc...).

Articolo 5. Sconti sulle spese di Mediazione

Per tutte le controversie che dovessero riguardare CAMERA CIVILE e/o gli iscritti CAMERA CIVILE e/o i clienti degli iscritti CAMERA CIVILE, è stabilita una percentuale di sconto che CONCILIA applicherà sulle Indennità di Mediazione riportate nel Tariffario CONCILIA nella misura del:

5% sul terzo scaglione;

8% dal quarto al quinto scaglione:

10% dal sesto al decimo scaglione.

Il medesimo suddetto trattamento di scontistica verrà applicato da CONCILIA anche alle parti convocate in mediazione da CAMERA CIVILE e/o dagli iscritti CAMERA CIVILE e/o dai clienti degli iscritti CAMERA CIVILE.

Tutte le altre spese (consulenti tecnici, traduttori, altri operatori che dovessero intervenire necessariamente durante le mediazioni, ecc...), comprese le spese di deposito e adesione e le spese di comunicazione, rimarranno invariate.

TITOLO III. DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA MEDIAZIONE E DELLE A.D.R. Articolo 6. Diffusione della cultura della mediazione e degli altri metodi di A.D.R.

Ove reputato necessario ai fini della diffusione capillare della cultura arbitrale e della mediazione e delle altre forme di A.D.R., tra gli iscritti CAMERA CIVILE, le parti della presente convenzione potranno organizzare, in collaborazione tra loro, momenti informativi quali: Corsi di Formazione a pagamento, Seminari, Convegni, workshop, o similari.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7. Disdetta

Il presente accordo si intende privo di termine finale. Ciascuna parte potrà darne disdetta mediante lettera raccomandata a/r inviata all'indirizzo della sede legale dell'altra e con preavviso di almeno mesi 6 (sei).

Articolo 8. Normative applicabili

Si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 28/2010, D.M. 180/2010, D.M. 145/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano altresì tutte le disposizioni di cui ai testi aggiornati dei Regolamenti Nazionali di Arbitrato e di Mediazione di CONCILIA pubblicati – tra l'altro – sul sito internet http://www.concilia.it.

Articolo 9. Privacy

In ottemperanza alla vigente normativa sulla privacy, le Parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno acquisiti per l'esecuzione del presente accordo ed esprimono il loro consenso.

Articolo 10. Risoluzione delle controversie

Per ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto, le Parti convengono sin da ora di tentare - preliminarmente ad ogni altra iniziativa legale giudiziale o stragiudiziale - una composizione bonaria della controversia, attraverso un tentativo di mediazione professionale presso un Organismo di mediazione di comprovata esperienza professionale, accreditato dal Ministero della Giustizia, anche in conformità a quanto disposto dalle normative e disposizioni vigenti. Qualora il tentativo di mediazione dovesse concludersi in maniera infruttuosa, il Foro successivamente competente sarà quello di Roma.

Articolo 11. Spese di registrazione

Le eventuali spese di registrazione della presente convenzione sono ripartite tra le parti in ragione della metà per ciascuna di esse.

Articolo 12. Legge applicabile

Per quanto ivi non espressamente previsto, si fa riferimento alla legge italiana vigente.

Viterbo, li 18 Aprile 2018

CAMERA CIVILE

ANDONE SILON

Per espressa approvazione - senza riserve - degli articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Viterbo, lì 18 Sprile con

CAMERA CIVILE

L'AMMINISTRATORE

CONCILIA S.R.L.